



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARINA MELONI	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LUNELLA CARADONNA	Consigliere – Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Separazione.

10/05/2022 CC  
R.G. 20847/2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 20847/2021 proposto da:

(omissis) , rappresentata e difesa, giusta procura speciale congiunta al ricorso per cassazione, dall'Avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. (omissis) , con studio in (omissis) .

- ricorrente -

e

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di (omissis) , emessa nel procedimento n. 2113/2019 R.G., il 6 marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022 dal consigliere Lunella Caradonna;



## RILEVATO CHE

**1.** Con sentenza del 6 marzo 2020, la Corte di appello di (omissis) \_ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza definitiva del Tribunale di (omissis) \_n. 2723/2019 del 30 settembre 2019, che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito a (omissis) ; aveva revocato l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla (omissis) ; aveva disposto l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autonomo, (omissis), nella misura di euro 400,00 a carico della madre e di euro 500,00 a carico del padre, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore; aveva rigettato la domanda di mantenimento formulata dalla (omissis) ed aveva compensato per un terzo le spese processuali, ponendo a carico della ricorrente i restanti due terzi.

**2.** La Corte di appello, dopo avere rilevato che non sussistevano motivi che potevano fondare una specifica indagine di polizia tributaria, in assenza di sintomi di vita privata e sociale e di un tenore di vita che poteva giustificare tale scelta istruttoria, ha rigettato il primo motivo di appello sull'assegnazione della casa coniugale, evidenziando che il figlio, nato nel 1997, svolgeva un percorso di formazione professionale all'estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere da un lato un trasferimento definitivo nel paese ospitante e dall'altro rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti e che l'affermazione del Tribunale sulla comproprietà della casa ex coniugale costituiva un *obiter dictum* del Tribunale che non rivestiva alcuna efficacia esterna, dovendosi i coniugi risolvere l'eventuale controversia sulla proprietà in altra sede.

**3.** La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto infondato il secondo motivo di appello sulla quantificazione dell'importo di mantenimento del figlio, in quanto il ragazzo era maggiorenne e, seppure ancora non autosufficiente, viveva da solo in uno Stato estero, con la conseguente legittimazione piena ed esclusiva della (omissis) a chiedere la modificazione della situazione stabilita in sentenza; era infondato anche



il terzo motivo di appello sulla domanda di mantenimento della moglie, non sussistendo in atto un tenore di vita della famiglia anteatto particolarmente elevato di cui il solo (omissis) aveva mantenuto il livello e che tenuto conto dei redditi e della comproprietà indicata della casa familiare, la differenza retributiva non giustificava tale contributo; ha, infine, ritenuto giustificato il carico delle spese di lite nel giudizio di primo grado in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.

4. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi e memoria.

5. (omissis) non ha svolto difese.

6. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio 2022 ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ..

7. (omissis) \_ha depositato memoria.

### CONSIDERATO CHE

1. Il primo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 337 *sexies* cod. civ. e/o degli artt. 2, 30 della Costituzione, avendo la sentenza impugnata, in conferma della sentenza del primo grado, statuito (revocandola) sull'assegnazione della casa coniugale, senza tenere conto dell'interesse prioritario del figlio a permanere nell'ambiente domestico nella previsione di legge dell'attribuzione del godimento della casa familiare quale *ratio* di protezione di questi, nonché senza aver fatto corretta applicazione dei principi interpretativi-valutativi dell'istituto della assegnazione della casa coniugale avuto conto della effettività del mantenimento da parte del figlio di «collegamento stabile» con l'abitazione oggetto di assegnazione, nel contesto del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, iscritto ad un corso fuori sede; la Corte di appello aveva deciso il provvedimento impugnato in base al mero principio dell'iscrizione del figlio ad un corso fuori sede prima ancora del suo inizio.



**2.** Il secondo mezzo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e segnatamente il fatto riguardante l'inizio e quindi la partenza (successiva di mesi alla conclusione del giudizio di primo grado) e le modalità del corso al quale era iscritto il figlio, tali da escludere l'esistenza di una sede stabile di riferimento all'estero e, quindi, l'interesse (diritto) del figlio a permanere nell'ambiente domestico in cui era cresciuto.

**2.1** I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè riguardano entrambi la questione dell'assegnazione della casa coniugale, sono infondati.

**2.2** E' giurisprudenza di questa Corte che l'art. 337 *sexies* cod. civ. (introdotto dal decreto legislativo n. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevede che «*il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli*», ha una *ratio* di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass., 18 settembre 2013, n. 21334).

L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).

Questa Corte ha, infatti, ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo



economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro *habitat* domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591).

Con l'ulteriore corollario che l'assegnazione della casa coniugale è «*uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità*» e che «*detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione*» (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25604).

Inoltre, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiari ex art. 337 *sexies* c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass., 17 giugno 2019, n. 16134, richiamata anche dalla Corte territoriale).

Anche di recente, questa Corte ha affermato che con riferimento all'assegnazione della casa familiare, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'abitazione (Cass., 31 dicembre 2020, n. 29977).

**2.3** Orbene, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto richiamati abbiamo trovato applicazione nel caso in esame, avendo la Corte territoriale affermato, con un accertamento di merito non sindacabile in



sede di legittimità, che l'assegnazione della casa doveva comportare una stabile dimora e un collegabile stabile con l'abitazione del genitore, e che, nel caso in esame, il figlio attualmente stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), un percorso, dunque, di formazione professionale all'estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti.

**3.** Il terzo mezzo censura la violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 337 *ter*, comma 4 e 337 *septies*, comma 1, cod. civ., nonché, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 337 *ter*, comma 6, cod. civ., degli artt. 115, 116 e 118 cod. proc. civ. e/o degli artt. 2 e 30, della Costituzione, avendo la sentenza impugnata confermato la statuizione del primo grado con la determinazione dell'assegno di mantenimento attribuito direttamente al figlio maggiorenne a carico di entrambi i genitori, ciascuno con il proprio importo, senza valutazione comparata dei redditi e delle rispettive sostanze dei coniugi, senza trarre argomenti di prova dall'omesso rispetto da parte del marito dell'ordine del giudice di esibizione di documentazione reddito patrimoniale e, infine, senza valutazione della legittimazione concorrente della madre alla domanda di assegno per il figlio diretto o tramite il genitore richiedente.

**3.1** Il motivo è infondato.

**3.2** E' utile ricordare, in proposito, che, a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., 1 marzo



2018, n. 4811; principio richiamato anche da Cass., 16 settembre 2020, n. 19299, in motivazione).

In particolare, il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno deve considerare le «*attuali esigenze del figlio*», che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico - sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass., 6 novembre 2009, n. 23630).

**3.3** Nella specie, dal contesto motivazionale della pronuncia impugnata, emerge con chiarezza un sicuro riferimento a tali esigenze, ancorché necessariamente correlate alle condizioni economiche dei genitori.

La Corte d'Appello, infatti, nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado (rispettivamente euro 400,00 per la (omissis) ed euro 500,00 per il (omissis) ) ha affermato che entrambi i coniugi erano massimamente impegnati, anche con i rispettivi risparmi, nel mantenimento della scuola specialistica del figlio maggiorenne che negli anni ammontava complessivamente ad euro 100.000,00 e che era a carico di entrambi, rilevando, inoltre, che i coniugi godevano di entrate stipendiali non profondamente diverse; il (omissis) era dipendente delle Ferrovie e percepiva circa euro 2.000,00 mensili (oltre un rendita INAIL pari a 270,00 euro mensili e all'attività di arbitro sportivo per un reddito annuo indicato in euro 5.000,00 - 6.000,00) e la (omissis) era insegnante elementare e percepiva circa 1.800,00 mensili.

**3.4** Inoltre, non è superfluo rilevare che il diniego di esercizio del potere officioso di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni delle parti non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori (Cass., 18 giugno 2008, n. 16575), come è accaduto nel caso in esame, dove la Corte



territoriale espressamente ha ritenuto del tutto superflui ulteriori accertamenti istruttori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

**4.** Il quarto mezzo censura la violazione o falsa applicazione in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la sentenza confermato la condanna della moglie al carico dei 2/3 delle spese legali del primo grado in considerazione della «soccombente reciproca»: in carenza di confronto fra le domande reciprocamente accolte, volto al bilanciamento fra la parte maggiormente soccombente rispetto all'altra, nonchè nella mancata valorizzazione del criterio della «causalità rispetto al giudizio» dovendosi considerare «soccombente» la parte che, con il suo comportamento, abbia reso necessario l'accertamento giudiziale.

**4.1** Il motivo è inammissibile, atteso che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombente reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., 4 agosto 2017, n. 19613).

Senza dubbio la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità - causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo - con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato e tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a



carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 16 giugno 2011, n. 13229).

**5.** Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 198/2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022.

Il Presidente

Marina Meloni

